



DECRETO DEL COMMISSARIO/PRESIDENTE

n. 41 del giorno 23.08.2020

OGGETTO: TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI AL PROGRAMMA PON INCLUSIONE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

IL PRESIDENTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON FUNZIONI DI GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO CHE:

- La L.R. 1/9/1993 n. 33 disciplina l'istituzione di Parchi e Riserve naturali in Campania;
- Con la deliberazione G.R. n.1539 del g.24/4/2003 ed il successivo D.P.G.R. n.378 del g.11/6/2003 è stato istituito il "PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI";
- Con il decreto interassessorile n. 351 del g. 22/05/2006 l'Arch. Dario DELLO BUONO è stato nominato Responsabile Amm.vo del Parco, deputato a collaborare alla gestione e a sottoscrivere, in uno al presidente, gli atti di ordinaria gestione e quelli finalizzati all'utilizzo dei fondi comunitari;
- Con il Decreto del Presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini n. 2 del 12.02.2014, veniva nominato l'Arch. Dario Dello Buono soggetto competente all'adozione dei provvedimenti amministrativi aventi carattere "Gestionale" (pareri, nulla osta, autorizzazioni, liquidazioni, contratti, bandi di gara, commissioni, ecc.);
- Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 478 del 24.07.2018, è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Monti Picentini l'arch. Fabio Guerriero;
- Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 83 del 6 marzo 2019, l'arch. Fabio Guerriero è stato nominato Commissario straordinario con funzioni di Giunta Esecutiva dello stesso Ente Parco;
- Con la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 278 del 24 giugno 2019, sono state rinnovate le funzioni Commissari straordinari degli Enti Parco e Riserve Naturali in capo ai Presidenti come assegnate con D.G.R. 83/2019, fino alla definitiva approvazione degli statuti da parte della Regione Campania;
- Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto dell'Ente Parco approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 539 del 05/11/2019: "In assenza di nomina della Giunta dell'Ente Parco da parte della Regione Campania, il Presidente assume poteri commissariali sostitutivi della Giunta".

Considerato che:

con Determina 1332 de 25/10/2019 l'amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano ha affidato alla società MCG Consulting S.r.l. il servizio di tirocini di orientamento, formazione



e inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui al PROGRAMMA PON INCLUSIONE – CIG 950854448 - CUP F31H17000070006;

questo Ente ha manifestato interesse ad ospitare soggetti in condizione di indigenza accertata dai servizi sociali e/o professionali, da inserire in attività di tirocinio, orientamento e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale di cui al programma Pon Inclusione

con Determina n. 221 del 18/02/2020 l'amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano ha preso atto dell'allegato C) delle manifestazioni di interesse pervenute da enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi in oggetto;

il percorso di tirocinio è finalizzato al perseguimento dell'autonomia e alla riabilitazione in favore di soggetti presi in carico da un servizio sociale competente fermo restando la finalità di creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo e che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Le attività di tirocinio sono realizzate ai sensi delle Linee guida approvate in sede di Conferenza Stato Regioni, di cui all'Accordo rep. 7 del 22/01/2015 recepite dalla Regione Campania con D.G.R. n 103 del 20/02/2018, di modifica del Regolamento regionale del 02/04/2010 n. 9.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta del soggetto promotore, soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti ed inseriti in un percorso progettuale di inclusione socio/lavorativa come evidenziato nel progetto personalizzato redatto dal soggetto attuatore, che dovrà motivare la ragione dell'attivazione del tirocinio di inclusione ed indicare le competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione, o l'eventuale indicazione, ove possibile, della figura di riferimento del Repertorio nazionale o regionale ed eventuale livello di EQF.

Le attività di tirocinio saranno realizzate ai sensi delle Linee guida approvate in sede di Conferenza Stato Regioni, di cui all'Accordo rep. 7 del 22/01/2015 recepite dalla Regione Campania con D.G.R. n 103 del 20/02/2018, di modifica del Regolamento regionale del 02/04/2010 n. 9.

Il progetto personalizzato sarà allegato alla Convenzione e conservato a cura del soggetto promotore.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, pertanto, in nessun modo lo svolgimento di attività e la eventuale certificazione del buon esito di tali attività potrà costituire titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il tirocinante, ovvero per la richiesta di qualsivoglia corrispettivo.

Visto lo schema di Convenzione per la Realizzazione di Attività di Tirocinio da sottoscrivere con il soggetto promotore: MCG CONSULTING SRL, con sede legale in Salerno alla via G. Pastore, 32, Partita IVA 04844860652;

Dato atto che il relativo progetto formativo individuale (PFI) è finalizzato ad ospitare presso la struttura di questo Ente sita nel comune di Acerno, un tirocinante per la durata di sei mesi.

Viste le Linee guida approvate in sede di Conferenza Stato Regioni, di cui all'Accordo rep. 7 del 22/01/2015 recepite dalla Regione Campania con D.G.R. n 103 del 20/02/2018, di modifica del Regolamento regionale del 02/04/2010 n. 9.

VISTA la Legge Regionale n. 33/93;



Ritenuto di dover provvedere in merito;

DECRETA

Di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare lo schema di Convenzione per la Realizzazione di Attività di Tirocinio da sottoscrivere con il soggetto promotore: MCG CONSULTING SRL, con sede legale in Salerno alla via G. Pastore, 32, Partita IVA 04844860652;

Dare atto che:

- Il relativo progetto formativo individuale (PFI) è finalizzato ad ospitare presso la struttura di questo Ente sita nel comune di Acerno, un tirocinante per la durata di sei mesi.
- Quale tutor del progetto formativo è individuato il geom. Francesco Della Vecchia, C.F. DLLFNC59A22F988C, Tecnico Istruttore dipendente della Regione Campania, in posizione di distacco presso l'Ente Parco.

IL COMMISSARIO
-Arch. Fabio Guerriero-



Allegato

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI TIROCINIO

TRA

Il soggetto promotore MCG CONSULTING SRL, con sede legale in Salerno alla via G. Pastore, 32, Partita IVA 04844860652 in persona del legale rappresentante P.T. Bancone Giacomo, (di seguito soggetto promotore)

E

Il soggetto ospitante Parco Regionale dei Monti Picentini con sede legale in Nusco, via delle Stigmatine, 11 e sede della Comunità del Parco in Acerno, via Rimembranza, C.F. 95036600633 in persona del legale rappresentante p.t., arch. Fabio Guerriero, (di seguito soggetto ospitante)

PREMESSO CHE

- con Determina 1332 de 25/10/2019 l'amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano ha affidato alla società MCG Consulting srl il servizio di tirocini di orientamento, formazione e inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui al PROGRAMMA PON INCLUSIONE – CIG 950854448 - CUP F31H17000070006;
- che il soggetto ospitante ha manifestato all'amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano l'interesse ad ospitare soggetti in condizione di indigenza accertata dai servizi sociali e/o professionali, da inserire in attività di tirocinio, orientamento e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale di cui al programma Pon Inclusione (prot. N. 001025/2020 del 06/03/2020 del Comune di Pontecagnano)
- il percorso di tirocinio è finalizzato al perseguimento dell'autonomia e alla riabilitazione in favore di soggetti presi in carico da un servizio sociale competente fermo restando la finalità di creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo e che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.



Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1) La premessa forma parte integrante della presente convenzione.

Art. 2) Il soggetto ospitante è stato individuato nel rispetto della normativa di riferimento. Le attività di tirocinio saranno realizzate ai sensi delle Linee guida approvate in sede di Conferenza Stato Regioni, di cui all'Accordo rep. 7 del 22/01/2015 recepite dalla Regione Campania con D.G.R. n 103 del 20/02/2018, di modifica del Regolamento regionale del 02/04/2010 n. 9. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta del soggetto promotore, soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti ed inseriti in un percorso progettuale di inclusione socio/lavorativa come evidenziato nel progetto personalizzato redatto dal soggetto attuatore, che dovrà motivare la ragione dell'attivazione del tirocinio di inclusione ed indicare le competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione, o l'eventuale indicazione, ove possibile, della figura di riferimento del Repertorio nazionale o regionale ed eventuale livello di EQF.

Il progetto personalizzato sarà allegato alla presente Convenzione e conservato a cura del soggetto promotore.

Art. 3) Il soggetto ospitante accoglierà presso la sua struttura n. 1 soggetti in tirocinio per la durata di sei mesi. Il tirocinante non può essere inserito in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tali modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio.

Art. 4) Per la durata complessiva del tirocinio di inclusione ad ogni soggetto verrà corrisposto un importo complessivo mensile di € 500,00 sulla base dell'attività svolta e delle risultanze del registro individuale, in conformità alla normativa di riferimento.

Art. 5) L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, in nessun modo lo svolgimento di attività e la eventuale certificazione del buon esito di tali attività potrà costituire titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il tirocinante, ovvero per la richiesta di qualsivoglia corrispettivo.

Art. 6) Per ciascun tirocinante inserito il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione deve essere predisposto, un progetto formativo individuale (PFI) contenente:

- la durata, gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura;
- la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi;



- l'indennità di partecipazione a favore del tirocinante;
- le attività previste come oggetto del tirocinio.

Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo anche in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione.

Art. 7) Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:

- individuare un tutor qualificato e competente a valutare il percorso del tirocinio nell'ambito del progetto di riabilitazione e/o inclusione sociale o avvalersi di un tutor designato dal servizio pubblico che ha in carico il tirocinante;
- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella gestione delle procedure amministrative di avvio del tirocinio secondo le disposizioni regionali;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio in itinere;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Art. 8) Il soggetto ospitante deve:

- effettuare e trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni di avvio del tirocinio, di proroga e di eventuale interruzione anticipata dello stesso; deve inoltre effettuare tempestivamente le comunicazioni di infortunio e trasmettere al soggetto promotore la relativa documentazione;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di esperienza e competenze professionali adeguate e coerenti con PFI. Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito e deve darne formale comunicazione al tirocinante e al soggetto promotore;



- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale e affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal progetto formativo;
- garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008;
- al tirocinante deve essere inoltre garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- provvedere alla copertura assicurativa per infortuni sul lavoro INAIL;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.

Art. 9) Il soggetto ospitante si impegna a comunicare al tirocinante che durante l'espletamento delle attività sarà tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso.

Art. 10) Il soggetto promotore, per ogni tirocinante, si impegna alla stipula di idonea assicurazione per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Art. 11) Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Art. 12) Nell'espletamento delle attività le parti si obbligano al rispetto della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, delle previsioni di cui al D. Lgs. 231 dell'8 giugno 2001 in base al modello il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo



ai sensi del D. Lgs. 231/01, nonché il Codice Etico adottato ed implementato da MCG Consulting srl (consultabile sul sito www.mcgconsulting.it)

Art. 13) Il soggetto ospitante si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite nel corso del presente accordo.

E' fatto divieto di:

- rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in qualunque forma e divulgare in qualunque modo o forma le "Informazioni Riservate";
- utilizzare le Informazioni riservate, se non nella misura e con mezzi strettamente necessari al perseguimento dello scopo;
- copiare o riprodurre le Informazioni Riservate in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività previste dall'accordo.

Le informazioni personali degli utenti potranno essere condivise tra le citate Parti e/o persone che per esso lavorano, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

Art. 14) Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 così come mod. dal D. Lgs. 101/2018.

Titolare del trattamento è la società MCG Consulting s.r.l..

Il soggetto ospitante dichiara di essere in grado di fornire garanzie al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Dichiara, altresì, di adottare garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto le misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del citato Regolamento e di tutta la normativa che regolamenta la materia ai fini della tutela dei diritti dell'interessato.

Art. 15) Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.